

Finlandia

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Dichiarazione di esecutività:

Tribunale distrettuale

Impugnazione di una decisione del tribunale distrettuale:

Corte d'appello

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

L'impugnazione di una decisione della Corte d'appello, se ammessa, è un ricorso in Corte di cassazione (capo 30, articoli 1-3 del codice di procedura giudiziaria).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Esecutore nominato dal giudice

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.